

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n.../143565/2005

OGGETTO: COMUNE DI BIBIANA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 5 AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale n. 5 al P.R.G.I. di Bibiana adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 31/01/2005, trasmesso alla Provincia , in data 15/02/2005 (*prat. n. 21/2005*) per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2 del 31/01/2005 di adozione, finalizzati ad apportare modifiche al perimetro dell'area industriale "D3" e, contestualmente, a quello dell'area a servizi "F13"; tali modifiche rispondono alla volontà di rilocalizzare in ambienti idonei ed accessibili alcuni servizi comunali e di individuare dei locali idonei da destinare a magazzini comunali;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione C.C. n. 2/2005 testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- inserimento in zona baricentrica rispetto ai servizi comunali di un'area a servizi da destinare ad attrezzature di interesse comune; tale localizzazione è stata individuata mediante la riduzione della "D3" (a destinazione d'uso industriale) che, essendo libera e in stretta connessione con altri servizi comunali, diviene appetibile ai fini di completare e/o integrare le infrastrutture presenti, ampliando la limitrofa area "F13";
- le motivazioni che conducono alla riduzione della "D3" sono sostanzialmente due: in primo luogo questa, trovandosi in pieno concentrico, non è più idonea a svolgere attività di tipo industriale; in secondo luogo, considerato che parte di questa zona non è più utilizzata a tale scopo, l'intenzione dell'amministrazione sarà quella di eliminare completamente tale destinazione d'uso con il progressivo abbandono delle attività ancora insediate;

- l'area servizi "F13" subirà un incremento di 915 mq (tale incremento destinato a servizi generali aventi come sigla "Ac" – *attrezzatura di interesse comune*); conseguentemente, l'area industriale viene ridotta di 915 mq;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Bibiana con deliberazione C.C. n. 2 del 31/01/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alle modificazioni apportate all'area per servizi pubblici "F13", considerando anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune, è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto previsto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, la variazione progressiva venutasi a creare;
 - b) si constata che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Bibiana la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....